Documento 05/07/2010 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 05/07/2010

Riferimento PROT. CNI N. 2942

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA DI IMPIANTI ELETTRICI E FOTOVOLTAICI

Testo Viene richiesto parere sulla possibilità per un Ingegnere elettronico (laurea specialistica 32/S), iscritto alla sezione A dell'albo, settore c) dell'informazione, di progettare impianti elettrici e fotovoltaici e, in caso affermativo, entro quali limiti.

Sulla questione si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore dell'informazione, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera c), DPR cit..

Ebbene, sulla base del disposto della lettera c) del primo comma dell'art. 46 DPR 328/2001 – a parere del Consiglio Nazionale – è da negare in via generale la competenza degli iscritti nel settore dell'informazione in tema di progettazione degli impianti, salvo per ciò che concerne la progettazione di impianti e sistemi elettronici, ma solo in quanto asserviti e finalizzati all'automazione e/o alla generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Agli stessi soggetti è preclusa la progettazione di impianti fotovoltaici, essendo tale attribuzione di competenza degli Ingegneri civili e ambientali e degli Ingegneri industriali della sezione A dell'albo (v. i precedenti pareri CNI 7/12/2009 e 11/11/2008, allegati e rinvenibili sulla Banca Dati internet del Consiglio Nazionale).

In questi termini è il parere richiesto salvo, si ripete, eventuale diverso avviso delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

ALLEGATI:

1) Parere CNI 7/12/2009;

2) Parere CNI 11/11/2008.